

## **PS8976 - ROGER VIVIER-SITI CONTRAFFATTI**

Provvedimento n. 24701

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 10 dicembre 2013;

SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "*Codice del Consumo*" e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO l'articolo 23, comma 12-*quinquiesdecies*, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha aumentato il massimo edittale della sanzione a 5.000.000 euro;

VISTO il "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie*" (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera dell'8 agosto 2012;

VISTO il proprio provvedimento del 5 giugno 2013, con il quale è stata deliberata l'adozione della misura cautelare, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del Codice del Consumo;

VISTI gli atti del procedimento;

### **I. LE PARTI**

**1.** Sig. Jin Wu, titolare nonché *registrant* dei nomi a dominio *rogervivier2013.com*, *rogerviviersoldes.com* (attestati all'indirizzo IP 31.222.205.20), *usrogervivier.com*, *rogervivierer.com*, *rogervivierny.com* (attestati all'indirizzo IP 31.222.205.22), *frrogervivier.com* (attestato all'indirizzo IP 31.222.205.23), *rogervivierr.com*, *rogerviviershop.org* (attestati all'indirizzo IP 31.222.205.24), *rvboots.com* e *rvonlinestore.com* (attestati all'indirizzo IP 31.222.207.22), in qualità di professionista, ai sensi dell'articolo 18, lettera b), del Codice del Consumo.

**2.** Indicam, Istituto di Centromarca per la difesa e l'identificazione dei marchi autentici e per la lotta alla contraffazione, in qualità di segnalante.

### **II. LE PRATICHE COMMERCIALI**

**3.** Il procedimento concerne il comportamento, posto in essere dal professionista attraverso i siti *web* individuati dai nomi a dominio *rogervivier2013.com*, *rogerviviersoldes.com*, *usrogervivier.com*, *rogervivierer.com*, *rogervivierny.com*, *frrogervivier.com*, *rogervivierr.com*, *rogerviviershop.org*, *rvboots.com* e *rvonlinestore.com*, consistente:

A) nell'aver offerto in vendita calzature la cui presentazione riproduce fedelmente (linee, colori, denominazione dei modelli, segni distintivi, ecc.) gli omologhi prodotti commercializzati dal titolare del marchio "*Roger Vivier*", attraverso siti *web* recanti un aspetto complessivo (allestimento, grafica, immagini di presentazione dei prodotti.) tale da porsi come cloni del sito del titolare del marchio, nonché individuati da nomi a dominio che, riproducendo (ad eccezione dei due attestati all'indirizzo IP 31.222.207.22) nella stringa la parte denominativa del marchio, risultano già di per sé idonei ad indurre in errore i visitatori. Inoltre a fronte di quanto dichiarato dal titolare del marchio, i prodotti offerti in vendita attraverso i siti *internet* sopra elencati non sono originali, né sussiste, tra lo stesso titolare del marchio ed il professionista, alcun rapporto contrattuale tale da consentire a quest'ultimo di presentarsi al pubblico come legittimato ad utilizzare il marchio "*Roger Vivier*".

B) nel non aver riportato, nei richiamati siti *web*, né la propria identità né il proprio indirizzo geografico, nonché nel non aver inserito alcuna informazione in punto di condizioni generali di contratto e nell'aver ommesso, in alcuni dei siti in considerazione, qualsiasi indicazione circa l'esistenza del diritto di recesso a favore del consumatore ed i relativi tempi e modalità di esercizio;

C) nell'aver inserito, in quelli tra i siti *internet* nei quali è menzionato il diritto di recesso, indicazioni non in linea con le norme imperative applicabili in materia; nello specifico, mentre il Codice del Consumo prevede che in caso di contratti a distanza il consumatore possa recedere entro dieci giorni lavorativi (articolo 64, co. 1) e con il solo onere rappresentato dalle «*spese dirette di restituzione del bene al mittente*» (articolo 67, co. 3), in taluni casi il professionista richiede che il bene sia restituito entro termini inferiori, ovvero prevede, oltre al pagamento delle spese di spedizione, vari addebiti a carico del consumatore, qualificati come "*re-stocking/processing fee*", "*return fee*", "*cancellation fee*" ecc. (cfr. *usrogervivier.com*, *rogerviviersoldes.com*, *rogervivierer.com*); risulta, inoltre, che alcuni consumatori non sono riusciti ad usufruire dei rimedi previsti dalla disciplina in materia di garanzia legale di conformità.

**4.** Ciò premesso, le pratiche commerciali oggetto del procedimento sono le seguenti:

A) vendita di prodotti contraffatti;

B) omissioni di informazioni sull'identità del professionista e sui diritti del consumatore previsti nella fase post vendita;

C) mancata prestazione della garanzia legale di conformità.

### **III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO**

#### **1. L'iter del procedimento**

**5.** Sulla base delle informazioni acquisite in atti, in data 28 maggio 2013 è stato avviato nei confronti del Sig. Jin Wu il procedimento istruttorio PS8976, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del Codice del Consumo, nonché ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento. In tale sede è stata ipotizzata, per ciascuna delle condotte descritte al precedente punto II, l'integrazione di altrettante pratiche commerciali scorrette. Nello specifico, è stata prospettata:

quanto alla pratica A), la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 20 e 21, comma 1, lettere b) ed f), nonché 21, comma 2, lettera a), del Codice del Consumo;

quanto alla pratica B), la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 20 e 22, comma 1, con specifico riferimento alle disposizioni dello stesso articolo 22, comma 4, lettere b) ed e), nonché dell'articolo 59 del Codice del Consumo;

quanto alla pratica C), la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 20, 24 e 25, lettera d), del Codice del Consumo.

**6.** L'Autorità, con delibera adottata nella riunione del 5 giugno 2013, ha disposto che il Sig. Jin Wu, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del Codice del Consumo e dell'articolo 8, comma 1, del Regolamento, sospendesse ogni attività diretta a diffondere i contenuti dei siti *internet* individuati dai nomi a dominio *rogervivier2013.com*, *rogerviviersoldes.com*, *usrogervivier.com*, *rogervivierer.com*, *rogervivierny.com*, *frogervivier.com*, *rogervivierr.com*, *rogerviviershop.org*, *rvboots.com* e *rvonlinestore.com*, accessibili mediante richieste di connessione provenienti dal territorio italiano.

**7.** Con la stessa delibera, l'Autorità ha disposto, ai sensi degli artt. 14, comma 3, 15, comma 2 e 16, comma 3 del Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70, che i soggetti di cui alle stesse norme, che rendevano accessibili i siti *internet* individuati dai nomi a dominio *rogervivier2013.com*, *rogerviviersoldes.com*, *usrogervivier.com*, *rogervivierer.com*, *rogervivierny.com*, *frogervivier.com*, *rogervivierr.com*, *rogerviviershop.org*, *rvboots.com* e *rvonlinestore.com*, precludessero, in caso di mancata ottemperanza dal parte del Sig. Jin Wu, le richieste di accesso a tali siti provenienti da utenti connessi ad *internet* dal territorio italiano.

**8.** Non avendo il Sig. Jin Wu ottemperato al provvedimento, l'Autorità ha richiesto ai militari del Gruppo Antitrust del Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del Decreto Legislativo 19 marzo 2001, n. 68, di provvedere ad ogni attività necessaria a far sì che i soggetti di cui agli articoli 14, comma 3, 15, comma 2 e 16, comma 3 del Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70, impedissero l'accesso ai siti *internet* individuati dai nomi a dominio *rogervivier2013.com*, *rogerviviersoldes.com*, *usrogervivier.com*, *rogervivierer.com*, *rogervivierny.com*, *frogervivier.com*, *rogervivierr.com*, *rogerviviershop.org*, *rvboots.com* e *rvonlinestore.com*, da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete *internet* provenienti dal territorio italiano.

**9.** Il provvedimento cautelare è stato eseguito in data 13 giugno 2013.

**10.** Contestualmente all'avvio del procedimento, al professionista è stata altresì comunicata l'attribuzione dell'onere di fornire prove sull'esattezza dei dati di fatto connessi all'istruttoria, ai sensi dell'articolo 27, comma 5 del Codice del Consumo e dell'articolo 15 del Regolamento.

**11.** La Parte non ha assolto all'onere della prova e non è intervenuta nel procedimento.

**12.** In data 16 e 17 ottobre 2013 è stato comunicato alle parti il termine di conclusione della fase istruttoria.

#### **2. Le evidenze acquisite**

**13.** La circostanza che le informazioni fornite attraverso i siti *internet* *www.rogervivier2013.com*, *www.rogerviviersoldes.com*, *www.usrogervivier.com*, *www.rogervivierer.com*, *www.rogervivierny.com*, *www.frogervivier.com*, *www.rogervivierr.com*, *www.rogerviviershop.org*, *www.rvboots.com* e *www.rvonlinestore.com*, fossero idonee ad indurre in errore i destinatari circa la natura e l'origine commerciale del prodotto, nonché la natura, le qualifiche ed i diritti del professionista, è attestata dalla segnalazione inviata all'Autorità dall'associazione Indicam. La citata associazione ha inoltrato all'Autorità la denuncia del titolare del marchio "Roger Vivier" il quale, a fronte delle lamentele di alcuni acquirenti in merito alla qualità dei prodotti pubblicizzati ed avendo ricevuto alcune richieste di prestazione della garanzia sugli stessi, dichiara di aver proceduto, attraverso i propri tecnici, ad una puntuale verifica dei siti di vendita monomarca *www.rogervivier2013.com*, *www.rogerviviersoldes.com*, *www.usrogervivier.com*, *www.rogervivierer.com*, *www.rogervivierny.com*, *www.frogervivier.com*, *www.rogervivierr.com*, *www.rogerviviershop.org*, *www.rvboots.com* e *www.rvonlinestore.com* per determinare se i prodotti ivi pubblicizzati fossero o meno originali. Da quanto affermato dal titolare del marchio "Roger Vivier" risulta che tutti gli articoli proposti in vendita sui predetti siti erano prodotti contraffatti.

**14.** Inoltre, sui siti di cui trattasi non sono riportati né l'identità né l'indirizzo geografico del professionista, così come non vi è alcuna informazione in merito a tutti i diritti previsti a tutela del consumatore nella fase post vendita.

**15.** È omessa, infatti, qualsiasi indicazione in punto di condizioni generali di contratto né, nella maggior parte dei siti in considerazione, sono presenti informazioni sull'esistenza del diritto di recesso a favore dei consumatori acquirenti ed i relativi tempi e modalità di esercizio dello stesso. Inoltre il professionista, presumibilmente in ragione del fatto che propone prodotti contraffatti che per loro natura non possono essere protetti dalla garanzia della casa madre, omette le informazioni secondo le quali, in caso di difetto di non conformità esistente al momento della consegna del bene e che si manifesti entro 2 anni dalla consegna stessa, il consumatore ha diritto, nei confronti del venditore, al ripristino, senza spese, della conformità del bene stesso mediante riparazione o sostituzione.

**16.** In quelli, infine, tra i siti web in considerazione, nei quali è menzionato il diritto di recesso (cfr. *usrogervivier.com*, *rogerviviersoldes.com*, *rogervivierer.com*), le relative indicazioni non sono in linea con le norme imperative applicabili in materia. Nello specifico, mentre il Codice del Consumo prevede che in caso di contratti a distanza il consumatore possa recedere entro dieci giorni lavorativi (articolo 64, co. 1) e con il solo onere rappresentato dalle «spese dirette di restituzione del bene al mittente» (articolo 67, co. 3), in taluni casi il professionista richiede che il bene sia restituito entro termini inferiori, ovvero prevede, oltre al pagamento delle spese di spedizione, vari addebiti a carico del consumatore, qualificati come «*re-stocking/processing fee*», «*return fee*», «*cancellation fee*» ecc.

### **3. Le argomentazioni difensive della Parte**

**17.** A seguito della comunicazione di avvio del procedimento nonché a seguito del provvedimento cautelare adottato dall'Autorità nella sua adunanza del 5 giugno 2013, il Sig. Jin Wu, titolare dei siti oggetto del procedimento, non ha in alcun modo partecipato al procedimento stesso, non ha depositato memorie difensive, non ha provveduto a trasmettere la richiesta relazione in merito alla misure intraprese per adempiere a quanto deliberato dall'Autorità con il citato provvedimento cautelare, né ha assolto all'onere della prova.

## **IV. PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI**

**18.** Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento, è stata diffusa attraverso *Internet*, in data 8 novembre 2013 è stato richiesto il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Codice del Consumo.

**19.** Con parere pervenuto in data 5 dicembre 2013, la suddetta Autorità ha ritenuto che le pratiche commerciali in considerazione risultano scorrette ai sensi degli articoli 20, 21, comma 1, lettere *b*) ed *f*), comma 2, lettera *a*), 22, commi 1 e 4, lettere *b*) ed *e*), nonché dell'articolo 59 del Codice del Consumo, sulla base delle seguenti considerazioni.

**20.** Nella valutazione delle pratiche commerciali in esame assume rilevanza la notorietà del marchio contraffatto (Roger Vivier) «*e la grande attrattiva che l'offerta di prodotti di grande moda ed attualità così contraddistinti a prezzi particolarmente vantaggiosi può esercitare sul consumatore medio*».

**21.** I siti attraverso i quali il professionista promuove i prodotti contraffatti «*sono presentati come un outlet on-line di prodotti di marca e sono strutturati in maniera identica o molto simile a quelli che pubblicizzano i prodotti originali*».

**22.** Il professionista non ha fatto pervenire memorie e nessuna delle informazioni richieste dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, né ha adempiuto all'onere probatorio così come attribuito dalla stessa Autorità.

**23.** Le condotte oggetto di contestazione «*per la formulazione e la presentazione dei messaggi in cui le stesse consistono, possono indurre il consumatore medio a ritenere di acquistare prodotti originali a prezzi fortemente scontati grazie agli effetti della loro commercializzazione su di un mercato mondiale*», là dove le informazioni fornite non risultano invece essere corrette, essendo al contrario «*assolutamente fuorvianti e non idonee ad informare il consumatore medio sulle effettive caratteristiche dei prodotti, sulla loro origine commerciale, sul reale valore e qualità degli stessi*». In specie, l'utilizzo di marchi particolarmente noti al grande pubblico, è idoneo a produrre una situazione di confusione rispetto all'origine commerciale dei prodotti,

**24.** Sotto il profilo della completezza dell'informazione, rilevano tra l'altro le seguenti informazioni: «*(i) l'indirizzo geografico e l'identità del professionista [...]; (ii) l'esistenza di un diritto di recesso*» mentre, nel caso in esame, «*il professionista omette completamente [...] di mettere a disposizione queste informazioni*».

**25.** Non vi è, infine, alcuna «*evidenza delle modalità di produzione dei beni commercializzati attraverso i siti in considerazione, né vi sono garanzie che la realizzazione degli stessi sia sottoposta agli standard qualitativi imposti dalla normativa vigente*».

## **V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE**

**26.** Il procedimento in oggetto è diretto ad accertare l'eventuale scorrettezza delle pratiche commerciali su descritte poste in essere dal professionista, consistenti A) nella vendita di prodotti contraffatti; B) nell'omissione di informazioni inerenti l'identificazione del professionista e di tutti i diritti del consumatore previsti nella fase post vendita; C) nella mancata prestazione della garanzia legale di conformità.

**27.** Ciò premesso, si rileva che le fattispecie descritte nel precedente punto II, lettere A), B) e C), costituiscono due distinte pratiche commerciali scorrette, singolarmente ed autonomamente valutabili. La pratica C), nel caso di specie, risulta assorbita nella pratica A) tenuto conto che l'acquisto di un prodotto non originale non consente in alcun modo agli acquirenti di poter usufruire né della garanzia legale, in quanto comunque il prodotto eventualmente sostituito sarà sempre non originale, né tanto meno della garanzia di conformità del produttore in quanto i beni venduti sui siti *de quibus* non rientrano nel novero di quelli prodotti dal titolare del marchio. Le pratiche di cui trattasi, infatti, si presentano come strutturalmente autonome sia in ragione della fase del rapporto di consumo cui attengono, sia in ragione delle modalità di coartazione della volontà del consumatore.

### **A. Vendita di prodotti contraffatti**

**28.** Con specifico riguardo alla vendita di prodotti attraverso i siti [www.rogervivier2013.com](http://www.rogervivier2013.com), [www.rogerviviersoldes.com](http://www.rogerviviersoldes.com), [www.usrogervivier.com](http://www.usrogervivier.com), [www.rogervivierer.com](http://www.rogervivierer.com), [www.rogervivierny.com](http://www.rogervivierny.com),

[www.frogervivier.com](http://www.frogervivier.com), [www.rogervivier.com](http://www.rogervivier.com), [www.rogerviviershop.org](http://www.rogerviviershop.org), [www.rvboots.com](http://www.rvboots.com) e [www.rvonlinestore.com](http://www.rvonlinestore.com), dagli atti acquisiti in istruttoria è emerso che il professionista ha fornito ai consumatori informazioni ingannevoli in merito alla reale natura ed all'origine commerciale dei prodotti offerti in vendita, nonché in merito alla propria natura e qualifica e ai diritti spettanti ai consumatori inducendoli a ritenere, contrariamente al vero, di essere un distributore autorizzato Roger Vivier e di vendere prodotti originali, risultati in realtà contraffatti. Sul punto assume rilievo, innanzitutto, quanto affermato dal titolare del marchio che ha verificato e attestato la natura contraffatta dei prodotti commercializzati.

**29.** In secondo luogo viene in considerazione la percezione di trovarsi di fronte ad un'attività commerciale riconducibile al titolare del marchio Roger Vivier, avvalorata dalla struttura dei siti, che presentavano un aspetto complessivo (allestimento, grafica, immagini di presentazione dei prodotti, segni distintivi, ecc.) tale da porsi come cloni del sito originale.

**30.** Rileva, inoltre, la duplice circostanza che gli articoli venivano offerti in vendita ad un prezzo inferiore rispetto a quello praticato nei canali ufficiali ma non irrisorio e che all'acquirente veniva concessa la possibilità di effettuare i pagamenti in diverse valute. In forza di ciò, infatti, il consumatore poteva essere indotto a ritenere di trovarsi di fronte ad un canale di vendita outlet internazionale e, pertanto, in condizione di poter fruire di una delle opportunità derivanti dalla globalizzazione dei mercati.

**31.** Deve, infine, rimarcarsi che la Parte non ha adempiuto all'onere di provare le circostanze di cui alla relativa comunicazione di attribuzione, vale a dire il fatto che i prodotti offerti in vendita attraverso i siti *internet* sopra indicati provenivano da soggetti autorizzati a produrre i modelli ideati dal titolare del marchio Roger Vivier e che l'apposizione dello stesso marchio sui prodotti e sulle relative confezioni era avvenuta ad opera o con il consenso del titolare, nonché la sussistenza di rapporti contrattuali con il titolare del marchio, tali da giustificare il fatto che il professionista si presentava al pubblico italiano quale soggetto legittimato ad usare il segno distintivo ed a mettere on line siti di *e-commerce* sostanzialmente identici a quello originale.

**32.** È evidente che trattandosi di prodotti non originali gli acquirenti convinti di aver acquistato prodotti originali a marchio Roger Vivier sono stati di fatto privati della possibilità di poter usufruire della prestazione della garanzia legale e di conformità. Il Titolo III, Parte IV, del Codice del Consumo, prevede infatti, che in caso di difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene e che si manifesti entro 2 anni dalla consegna stessa, il consumatore ha diritto, nei confronti del venditore, al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, ovvero, in subordine (nei casi previsti dal comma 7 dell'articolo 130), ad un' adeguata riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto.

**33.** Trattandosi nel caso di specie, di prodotti contraffatti venduti per originali al consumatore di fatto è precluso l'esercizio di ogni suo diritto in quanto i prodotti di cui trattasi per loro natura non possono essere protetti dalla garanzia della casa madre e pertanto il comportamento descritto integra una violazione degli articoli 20, 24 e 25, lettera d) del Codice del Consumo.

**34.** Sulla base di quanto sopra, la condotta del professionista risulta, inoltre, non conforme al livello di diligenza professionale ragionevolmente esigibile nel caso di specie, considerato che l'esercizio di un'attività come quella di commercio *on line*, nella quale la vendita avviene senza la preventiva visione diretta del prodotto da parte dell'acquirente, impone, in base ai principi di buona fede e correttezza, di assicurare ai consumatori un'informazione particolarmente completa e veritiera in merito alla reale natura ed origine commerciale del prodotto, ed alla natura, alle qualifiche ed ai diritti del professionista, nonché di evitare che il consumatore medio possa essere indotto ad assumere decisioni di carattere commerciale che non avrebbe altrimenti preso, in virtù di pratiche commerciali comportanti un'attività di commercializzazione che ingenera confusione con altrui prodotti, marchi, e denominazione sociale.

**35.** Per quanto precede, la pratica commerciale in considerazione deve ritenersi scorretta ai sensi degli articoli 20, 21, comma 1, lettere b) ed f), nonché 21, comma 2, lettera a), del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale ed idonea, mediante la diffusione di informazioni non veritiere e l'omissione di informazioni rilevanti sulla natura e la qualità dei prodotti pubblicizzati, a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione alla concreta possibilità di ottenere la consegna di prodotti originali così come raffigurati nei siti ed offerti in vendita.

**36.** In tale contesto, ai fini del giudizio di ingannevolezza, assume insanabile rilevanza l'omissione da parte del professionista di tutte le specificazioni necessarie a rendere oggettivamente intelligibile nella sua effettiva portata l'offerta pubblicizzata. La pratica risulta pertanto fortemente lesiva dei principi di correttezza e buona fede fondamentali soprattutto per chi esercita un'attività di vendita a distanza e, nel caso di specie, un'attività di vendita *on line* a prezzi particolarmente convenienti, attività che prevede l'addebito del prezzo del prodotto all'atto dell'ordine sui siti, ossia prima dell'effettiva disponibilità del bene acquistato dal consumatore.

**B) Omissioni di informazioni inerenti l'identificazione del professionista e di tutti i diritti del consumatore previsti nella fase post vendita**

**37.** Nei siti *internet* [www.rogervivier2013.com](http://www.rogervivier2013.com), [www.rogerviviersoldes.com](http://www.rogerviviersoldes.com), [www.usrogervivier.com](http://www.usrogervivier.com), [www.rogervivierer.com](http://www.rogervivierer.com), [www.rogervivierny.com](http://www.rogervivierny.com), [www.frogervivier.com](http://www.frogervivier.com), [www.rogervivier.com](http://www.rogervivier.com),

*www.rogerviviershop.org*, *www.rvboots.com* e *www.rvonlinestore.com* non sono riportati l'identità né l'indirizzo geografico del professionista.

**38.** Negli stessi siti, inoltre, è assente qualsiasi informazione sulle condizioni generali di contratto, mentre, nella maggior parte degli stessi, non vi sono indicazioni circa l'esistenza del diritto di recesso a favore del consumatore ed i relativi tempi e modalità di esercizio. Inoltre il professionista, presumibilmente in ragione del fatto che propone prodotti contraffatti che per loro natura non possono essere coperti dalla garanzia della casa madre, omette le informazioni secondo le quali, in caso di difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene e che si manifesti entro 2 anni dalla consegna stessa, il consumatore ha diritto, nei confronti del venditore, al ripristino, senza spese, della conformità del bene stesso mediante riparazione o sostituzione.

**39.** Con specifico riferimento al diritto di recesso, là dove viene menzionato il diritto di recesso (cfr. *usrogervivier.com*, *rogerviviersoldes.com*, *rogervivierer.com*), le indicazioni circa i contenuti e le modalità di esercizio dello stesso non sono conformi alla normativa applicabile. Infatti, mentre il Codice del Consumo prevede che in caso di contratti a distanza il consumatore possa recedere entro dieci giorni lavorativi (articolo 64, co. 1) e con il solo onere rappresentato dalle «spese dirette di restituzione del bene al mittente» (articolo 67, co. 3), in taluni casi il professionista richiede che il bene sia restituito entro termini inferiori, ovvero prevede, oltre al pagamento delle spese di spedizione, vari addebiti a carico del consumatore, qualificati come "re-stocking/processing fee", "return fee", "cancellation fee" ecc..

**40.** Anche sul punto, pertanto, la condotta del professionista risulta non conforme al livello di diligenza professionale ragionevolmente esigibile nel caso di specie, considerato che l'esercizio di un'attività come quella di commercio *on line* impone, in base ai principi di buona fede e correttezza, di assicurare ai consumatori un'informazione corretta, completa e facilmente fruibile in merito al contenuto ed alle modalità di esercizio dei diritti spettanti ai consumatori nel quadro del rapporto di consumo.

**41.** Per quanto precede, la pratica commerciale in considerazione deve ritenersi scorretta ai sensi degli articoli 20 e 22, comma 1, con specifico riferimento alle disposizioni dello stesso articolo 22, comma 4, lettere *b*) ed *e*) del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale ed idonea a condizionare indebitamente la libertà di scelta del consumatore medio in relazione alla possibilità di mettersi in contratto con il professionista ed in ordine alla possibilità di esercitare i diritti contrattuali e/o alla eventuale interruzione del rapporto contrattuale così come previsti e disciplinati dalle norme a tutela dei consumatori acquirenti.

## **VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE**

**42.** Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 27, comma 9 del Codice del Consumo e dell'articolo 23, comma 12-*quinquiesdecies*, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l'Autorità dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.

**43.** In caso di procedimento che abbia ad oggetto una pluralità di illeciti amministrativi accertati, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che in presenza di una pluralità di condotte dotate di autonomia strutturale e funzionale, ascritte alla responsabilità dei professionisti, si applica il criterio del cumulo materiale delle sanzioni, in luogo del cumulo giuridico (cfr. tra le altre, Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza n. 209 del 19 gennaio 2012).

**44.** In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall'articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all'articolo 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare l'infrazione, della personalità dell'agente, nonché delle condizioni economiche dell'impresa stessa.

**45.** Nel caso specifico, peraltro, le condotte di cui trattasi si connotano di particolare gravità in quanto poste in essere in un periodo di grave crisi economica, per effetto della quale i consumatori sono indotti a rivolgersi a forme di acquisto di beni (specialmente non di prima necessità) alternative a quelle tradizionali, nel tentativo di ottenere condizioni economiche meno onerose. In tale contesto, devono ritenersi particolarmente censurabili le condotte di quei professionisti che minano la fiducia dei consumatori nei confronti dell'e-commerce, in quanto potenziale strumento di sviluppo e di rilancio del sistema produttivo, commercializzando e consegnando prodotti che per qualità, natura ed origine commerciale, differiscono da quelli pubblicizzati.

**46.** Con riguardo alla pratica commerciale sub A), nel valutare la gravità della violazione si devono considerare *i*) la totale irreperibilità del professionista e pertanto l'impossibilità di quantificare la sua dimensione economica; *ii*) la pluralità dei profili di ingannevolezza accertati in merito alle caratteristiche ed alla natura dei prodotti offerti; *iii*) l'ampia capacità di diffusione della pratica, atteso il crescente ricorso all'e-commerce da parte dei consumatori; *iv*) la particolare natura dei prodotti trattati, riconducibili ad un famoso marchio di gran moda e la convenienza economica delle offerte; *v*) l'entità del pregiudizio economico causato ai consumatori, specie in considerazione delle modalità di addebito del prezzo che avviene alla conferma dell'ordine.

**47.** Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti, risulta che la pratica è stata posta in essere almeno dal mese di marzo 2013, fino al 13 giugno 2013<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> [Data nella quale è stato eseguito il provvedimento cautelare deliberato dall'Autorità il 5 giugno 2013.]

**48.** Sulla base di tali elementi, in relazione alla pratica A) si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile al Sig. Jin Wu nella misura di 100.000 € (centomila euro).

**49.** Con riguardo alla pratica commerciale sub B), nel valutare la gravità della violazione si devono considerare *i)* la totale irreperibilità del professionista e pertanto l'impossibilità di quantificare la sua dimensione economica; *ii)* la mancata identificazione del professionista, nonché il disconoscimento di tutti i diritti del consumatore previsti nella fase post-vendita; *iii)* l'ampia capacità di diffusione della pratica, atteso il crescente ricorso all'e-commerce da parte dei consumatori.

**50.** Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti, risulta che la pratica è stata posta in essere almeno dal mese di marzo 2013, fino al 13 giugno 2013<sup>2</sup>.

**51.** Sulla base di tali elementi, in relazione alla pratica B) si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile al Sig. Jin Wu nella misura di 100.000 € (centomila euro).

RITENUTO, pertanto, in conformità con il parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale sub A) deve ritenersi scorretta ai sensi degli articoli 20, 21, comma 1, lettere *b)* ed *f)*, e 21, comma 2, lettera *a)*, 24 e 25, lettera *d)*, del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale ed idonea, mediante la diffusione di informazioni non veritiere e l'omissione di informazioni rilevanti, a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione alle effettive caratteristiche di originalità dei prodotti offerti;

RITENUTO, altresì, in conformità con il parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale sub B) deve ritenersi scorretta ai sensi degli articoli 20 e 22, comma 1, con specifico riferimento alle disposizioni dello stesso articolo 22, comma 4, lettere *b)* ed *e)*, del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale ed idonea a condizionare indebitamente la libertà di scelta del consumatore medio in relazione alla possibilità di esercitare i diritti contrattuali e/o alla eventuale interruzione del rapporto contrattuale così come previsti e disciplinati dalle norme a tutela dei consumatori acquirenti;

#### DELIBERA

a) che la pratica commerciale descritta al punto II, lettera A) del presente provvedimento, posta in essere dal Sig. Jin Wu, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 20, 21, comma 1, lettere *b)* ed *f)*, e 21, comma 2, lettera *a)*, 24 e 25, lettera *d)*, del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione;

b) che la pratica commerciale descritta al punto II, lettera B) del presente provvedimento, posta in essere dal Sig. Jin Wu, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 20 e 22, comma 1, con specifico riferimento alle disposizioni dello stesso articolo 22, comma 4, lettere *b)* ed *e)*, del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione;

c) di irrogare al Sig. Jin Wu, relativamente alla pratica A), una sanzione amministrativa pecuniaria di 100.000 € (centomila euro);

d) di irrogare al Sig. Jin Wu, relativamente alla pratica B), una sanzione amministrativa pecuniaria di 100.000 € (centomila euro).

Le sanzioni amministrative di cui alle precedenti lettere c) e d) devono essere pagate entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando l'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Tale modello può essere presentato in formato cartaceo presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. e degli Agenti della Riscossione. In alternativa, il modello può essere presentato telematicamente, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di home-banking e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

Ai sensi dell'articolo 37, comma 49, del decreto-legge n. 223/2006, i soggetti titolari di partita IVA, sono obbligati a presentare il modello F24 con modalità telematiche.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

---

<sup>2</sup> [Data nella quale è stato eseguito il provvedimento cautelare deliberato dall'Autorità il 5 giugno 2013.]

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo e dell'articolo 23, comma 12-*quinqüesdecies*, del Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modifiche con legge 7 agosto 2012, n.135 (GU n. 173/L del 14 agosto 2012), in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in considerazione della natura dell'illecito e per assicurare al pubblico la più ampia conoscenza della propria attività istituzionale.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Roberto Chieppa*

IL PRESIDENTE  
*Giovanni Pitruzzella*